



COMUNE DI BEVAGNA

Servizio Tributi

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

ANNO 2015

- Componente I M U

Con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è istituita dal 2014 l'imposta unica comunale

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ed è integrata dai Regolamenti per l'applicazione delle singole componenti IMU, TASI e TARI.

Imposta Municipale propria – IMU

1) PREMESSA

A norma dell'art. 13 del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, è istituita l'imposta municipale propria (IMU). Con l'entrata in vigore del tributo non sono più dovuti (art. 8 D.Lgs 23/2011):

- l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati.

NB: restano invece soggetti ad Irpef ed alle relative addizionali:

- i redditi fondiari di fabbricati locati;
- i redditi agrari;
- gli immobili esenti dall'imposta municipale propria (art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011).

Per approfondimenti su tale aspetto si può consultare la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 11/03/2013.

Dal 2014 l'imposta municipale propria è divenuta una delle componenti della nuova imposta unica comunale (IUC), introdotta dall'art. 1, comma 639, della L. 147/2013. Tuttavia, l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU (art. 1, comma 703, L. 147/2013).

2) PRESUPPOSTO E OGGETTO DELL'IMPOSTA

Il **presupposto** dell'imposta è il possesso di immobili (art. 13, comma 2, D.Lgs 201/2011) ed in particolare di:

a) fabbricati: *(Art. 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs 504/92) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.*

NB: Sono soggetti all'imposta municipale propria anche i **fabbricati rurali abitativi**.

b) Aree fabbricabili: *(Art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs 504/92) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.*

Da rilevare che si considerano edificabili:

- le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale **ADOTTATO** dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Provincia e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, comma 2, D.L. 223/2006). Pertanto, allo scopo di riscontrare la natura edificabile o meno dei terreni posseduti, il contribuente deve far riferimento non alla visura catastale, ma allo strumento urbanistico generale adottato o approvato dal Comune;
- le aree agricole sulle quali è in corso di realizzazione un nuovo fabbricato o una ristrutturazione, anche se possedute da coltivatori diretti regolarmente iscritti agli elenchi previdenziali;
- le aree riconducibili ai fabbricati posti in zona non edificabile (es. parchi, aree vincolate) oggetto di interventi edilizi;
- le aree riconducibili a fabbricati esistenti, anche ex rurali, in ricostruzione o ristrutturazione;
- le aree su cui insistano le sotto indicate unità immobiliari censite nelle categorie catastali:
 - F2 – Unità collabenti
 - F3 – Unità in corso di costruzione
 - F4 – Unità in corso di definizione

Nel caso in cui tali immobili insistano su un'area edificabile, la loro incapacità di produrre reddito comporta che il terreno rimane normalmente imponibile quale area edificabile e si applicano i valori della zona urbanistica ove ricadono, senza conteggiare dette unità immobiliari esistenti, proprio perché prive di rendita.

Nel caso in cui tali immobili insistano su area non prevista come edificabile dallo strumento urbanistico, sono assoggettabili alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs 504/1992 secondo cui: *"In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile*

anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato".

- le aree riconducibili a fabbricati abusivi.
- l'area pertinenziale in caso di effettiva utilizzazione edificatoria sia come ampliamento orizzontale che verticale.

- sono assoggettati al tributo come terreni agricoli e non come aree fabbricabili quelle **possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali** di cui all'art. 1 del D.Lgs 99/2004 (quindi incluse le società di persone, cooperative e di capitali aventi i requisiti previsti dalla citata norma per essere considerate IAP), **iscritti nella previdenza agricola** (art. 2, comma 1, let. b del D.Lgs 504/92 – art. 13, comma 2, D.L. 201/2011). *Si ricorda che nell'ICI tale agevolazione riguardava invece solamente i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali persone fisiche, iscritte negli elenchi comunali di cui all'art. 11 L. 9/63 e soggetti al corrispondente obbligo di versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e malattia.*

c) Terreni: secondo la formulazione attuale della norma sono soggetti al tributo anche tutti i terreni.

Tuttavia nel Comune di Bevagna, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b), del D.L. 4/2015 **sono esenti** dall'imposta: tutti i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, in quanto il Comune, dall'elenco ISTAT dei comuni italiani, risulta classificato come parzialmente montano.

L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I criteri di cui sopra si applicano anche all'anno di imposta 2014.

3) **SOGGETTI PASSIVI**

Sono obbligati al pagamento dell'imposta (art. 9, comma 1, D.Lgs 23/2011):

- il proprietario dell'immobile;
- i titolari di altri diritti reali sull'immobile, vale a dire:
 - l'usufruttuario;
 - l'usuario;
 - il titolare del diritto di abitazione (es. il coniuge supersite per la casa coniugale ai sensi dell'art. 540, comma 2, cod.civ. e, ai soli fini del tributo, il coniuge assegnatario nel caso di separazione legale, divorzio, scioglimento o annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio);
 - l'enfiteuta;
 - il titolare del diritto di superficie.

In questi ultimi casi è tenuto al pagamento il titolare del diritto reale di godimento e non il proprietario dell'immobile (cosiddetto *nudo proprietario*).

Non sono tenuti al pagamento dell'imposta il locatario, il comodatario o, in generale, chi non è titolare di diritti reali sull'immobile.

Tuttavia:

- in caso di *leasing* soggetto passivo è il **locatario finanziario** dalla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, anche se avente ad oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione (art. 9, comma 1, D.Lgs 23/2011);

- in caso di *concessione di aree demaniali* soggetto passivo è il **concessionario**;

- nell'ipotesi di *abitazioni assegnate al coniuge* in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai soli fini del tributo, l'assegnazione si intende fatta a titolo di diritto di abitazione. Quindi è soggetto passivo dell'imposta per l'intera abitazione il coniuge assegnatario, a prescindere dalla titolarità della stessa (art. 4, comma 12-quinquies, D.L. 201/2011). *NB: secondo l'interpretazione ministeriale il coniuge assegnatario è soggetto passivo del tributo solo nel caso in cui la titolarità dei diritti reali sull'immobile ad esso assegnato sia in tutto o in parte del coniuge non assegnatario ovvero nel caso in cui lo stesso sia concesso al coniuge assegnatario in comodato e non anche in locazione (risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF del 28/03/2013);*

- nel caso di *immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale* il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene (art. 1, comma 728-bis, legge 147/2013).

5) **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

L'individuazione della base imponibile avviene in modo differente a seconda della diverse tipologie di immobili.

a) Fabbricati iscritti in catasto (art. 13, comma 4, D.L. 201/2011)

La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è ottenuta moltiplicando **la rendita catastale**, rivalutata del 5%, per appositi moltiplicatori, secondo la seguente formula:

$$\text{Valore imponibile} = \text{rendita catastale} \times 1,05 \times \text{moltiplicatore}$$

La **rendita catastale** del fabbricato può ottenersi dalla visura catastale (reperibile presso l'Agenzia delle Entrate o i professionisti abilitati).

I **moltiplicatori** sono invece diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato (sempre desumibile dalla visura catastale), come segue:

Moltiplicatori Imposta municipale propria anno 2015

Categ. Catastale.	Moltiplicatore.
Cat. A (no A/10)	160
Cat. A/10	80
Cat. B	140
Cat. C/1	55
Cat. C-2-C/6-C/7	160
Cat. C/3-C/4-C/5	140
Cat. D (no D/5)	65
Cat. D/5	80

Casi particolari.

- *Fabbricati di interesse storico o artistico*: per tali immobili, rientranti nella definizione di bene culturale dettata dall'art. 10 del D.Lgs 42/2004, il valore imponibile come sopra determinato è **RIDOTTO** del 50% (art. 13, comma 3, D.L. 201/2011). Non è più invece applicabile lo speciale criterio di determinazione della rendita catastale previsto nell'ICI.

- *Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati*: il valore imponibile, come sopra calcolato, è **RIDOTTO** del 50%, a condizione che (art. 13, comma 3, D.L. 201/2011):

- l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione;

- il fabbricato non sia di fatto utilizzato;

Per queste ultime due fattispecie, ove sussistano le condizioni richieste, la base imponibile sarà determinata come segue:

$$\text{Valore imponibile} = \text{rendita catastale} \times 1,05 \times \text{moltiplicatore} \times 50\%$$

NB: Si considerano inagibili o inabitabili, per la fruizione della riduzione sopra citata, i fabbricati dichiarati tali con apposita ordinanza e quelli che presentano uno stato di **accertato degrado fisico, degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978 n. 457.**

Pertanto sono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero o di demolizione o ripristino;

Si precisa che non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi (in tale ipotesi i fabbricati sono tassabili come area edificabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs 504/1992).

Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

b) Fabbricati appartenenti alla categoria D, interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati (art. 5, comma 3, D.Lgs 504/92)

Per i fabbricati:

- *non iscritti in catasto (anche per quelli iscritti ma privi di rendita – Cassazione, sentenza n. 27065/2008);*

- *interamente posseduti da imprese;*

- *distintamente contabilizzati;*

la base imponibile è data dal valore risultante dalle scritture contabili, opportunamente rivalutato sulla base dei

coefficienti annualmente approvati con decreto ministeriale (per l'anno 2015 D.M. 25/03/2015, pubblicato sulla G.U. n.74 del 30/03/2015).

In base al predetto criterio, per determinare la base imponibile, è necessario stratificare il valore contabile del fabbricato in base agli anni di formazione del costo e rivalutare l'importo annuale in base al corrispondente coefficiente ministeriale. Eventuali costi incrementali capitalizzati nell'anno 2014 avranno effetto sull'imposta dovuta per l'anno 2015, mentre i costi capitalizzati nell'anno 2015 saranno considerati solamente ai fini della determinazione del valore imponibile per l'anno 2016 (art. 5, comma 3, D.Lgs 504/92).

Si ricorda che tale criterio è applicabile solamente fino al momento in cui avviene l'attribuzione della rendita catastale.

c) **Aree fabbricabili** (art. 5, comma 5, D.Lgs 504/92)

La base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Fermo restando che il contribuente è sempre tenuto ad eseguire il pagamento sulla base del valore venale al 1° gennaio, come sopra individuato, al solo scopo di agevolare i contribuenti nell'individuazione del valore imponibile, il Comune approva i valori venali medi in comune commercio delle aree ubicate sul proprio territorio, come da tabella che sarà resa disponibile sul sito internet del Comune. Tali valori hanno una mera funzione indicativa, di individuazione dei valori venali medi per la zona territoriale e la destinazione urbanistica dell'area. A differenza di quanto accadeva nell'ICI, l'adeguamento ai valori da parte del contribuente, in ogni caso, non preclude l'ulteriore attività di accertamento da parte dell'Ente, ove sia riscontrato un valore venale, come definito ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs 504/92, superiore a quello risultante dall'applicazione dei valori comunali.

Per l'anno 2015 i valori sono confermati nella misura stabilita per l'anno 2012, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101/2012.

6) **ALIUOTE E DETRAZIONI**

6.1 **Aliquote**

Le aliquote per l'anno 2015 sono confermate nella misura stabilita con la deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 04/09/2014.

Aliquote vigenti nel Comune di BEVAGNA

Descrizione aliquota	Immobili a cui è applicata	Aliquota 2014
Aliquota abitazione principale di Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	Aliquota abitazione principale di Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze e fattispecie assimilate	0.4%
Aliquota Base	Tutti gli altri immobili soggetti all'imposta	1,06%

Condizioni per l'applicazione delle aliquote

A) **Aliquota per l'abitazione principale e pertinenze:**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, l'abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e le relative pertinenze (come di seguito definite) sono **escluse** dal tributo. Pertanto l'aliquota qui esaminata si applica solamente:

- alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze;
- alle abitazioni possedute da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata, appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011). Tale fattispecie è infatti assimilata all'abitazione principale dal regolamento comunale;
- ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze. Tale fattispecie è infatti equiparata per legge dall'anno 2015 (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011), all'abitazione principale.

Si ricorda che ai fini del tributo (quindi sia dell'esclusione dallo stesso che dell'applicazione dell'eventuale aliquota agevolata):

1) *abitazione principale* (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011) l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano:

- come **unica unità immobiliare**: nel caso in cui più unità immobiliari siano utilizzate contemporaneamente come abitazione principale, solamente una potrà considerarsi ai fini del tributo abitazione principale, a scelta del contribuente;

- in cui il possessore e il suo nucleo familiare abbiano contemporaneamente la **dimora abituale e la residenza anagrafica** (NB: non è possibile ritenere abitazione principale l'unità immobiliare in cui si dimora abitualmente ma nella quale NON si ha la residenza anagrafica).

NB: nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2) *pertinenza dell'abitazione principale* (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011) l'unità immobiliare destinata in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale (art. 817 cod civ.) a condizione che:

- sia classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7;

- nel numero massimo di 1 unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel conto delle pertinenze associabili vanno quindi considerate anche le unità non accatastate in modo autonomo. *Pertanto, ad esempio, un contribuente che possiede 1 abitazione e 3 unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/6, pur se tutte destinate a servizio dell'abitazione, potrà considerarne pertinenza, ai fini dell'imposta municipale, solamente una. Le altre due dovranno scontare l'imposta con l'aliquota di base. Analogamente, un contribuente che possiede la sola abitazione principale, in cui non sono incluse unità pertinenziali, due garage distintamente accatastati nella categoria C/6, un fondo, accatastato in categoria C/2 ed una soffitta, accatastata nella categoria C/2, potrà considerare pertinenza solamente un garage ed il fondo o la soffitta.*

Spetterà al contribuente individuare quale unità pertinenziale potrà beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale

Se, invece, l'abitazione include al suo interno, ad esempio, una cantina accatastata unitamente all'abitazione medesima, il contribuente non può considerare pertinenza, ai fini dell'imposta, un'altra eventuale pertinenza accatastata separatamente nella categoria C2, alla quale dovrà applicare pertanto l'aliquota prevista per gli altri fabbricati.

Si evidenzia che, in ogni caso, affinché le unità immobiliari possano essere considerate pertinenza dell'abitazione principale devono sussistere tutti i requisiti previsti dall'art. 817 del codice civile. Pertanto, ad esempio, anche se il contribuente possiede l'abitazione principale ed un garage, distintamente accatastato, se quest'ultimo non è utilizzato al servizio dell'abitazione (perché, ad esempio, locato o concesso in comodato a terzi), non potrà beneficiare dell'aliquota ridotta prevista per quest'ultima o dell'esclusione del tributo;

3) *abitazione assegnata al coniuge in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio* (art. 4, comma 5-quinquies, D.L. 16/2012): in tale caso l'imposta è dovuta per intero dal coniuge assegnatario anche se non intestatario al 100% dell'abitazione, il quale, quindi, se residente anagraficamente e dimorante abitualmente nella stessa, potrà beneficiare dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione (e relativa maggiorazione, se spettante). Si rinvia a quanto specificato nel paragrafo 4;

4) *abitazioni possedute da anziani o disabili* che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

5) *abitazione del personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di quello appartenente alla carriera prefettizia.*

In base all'art. 3, comma 5, del D.L. 102/2013 è comunque ritenuta abitazione principale **A FAR DATA DAL 01/07/2013**, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione dell'IMU l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle:

- Forze armate;

- Forze di polizia ad ordinamento militare;

- Forze di polizia ad ordinamento civile;

- Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- Personale appartenente alla carriera prefettizia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs 139/2000.

6) *Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa*

Ai fini dell'applicazione dell'IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale, **A DECORRERE DAL 01/07/2013**. Quindi l'assimilazione opererà solo per il secondo semestre 2013.

7) Alloggi sociali

Dal 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22/04/2008 (GU 146 del 24/06/2008).

Si ricorda, infine, che poter usufruire dei benefici previsti dal D.L. 102/2013, per le seguenti fattispecie:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (punto a.6);
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati (vedere paragrafo 8.1.3);
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, purché non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente:
 - alle Forze armate;
 - alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
 - alle Forze di polizia ad ordinamento civile;
 - al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - alla carriera prefettizia (punto a.5);

È necessario che il soggetto passivo provveda **a pena di decadenza** alla presentazione della dichiarazione IMU di variazione entro il termine del **30/06/2014** (art. 2, comma 5-bis, del D.L. 102/2013).

B) **Aliquota di base:** l'aliquota di base si applica a tutti gli immobili imponibili diversi dai precedenti (altri fabbricati e aree fabbricabili).

Fabbricati rurali

I fabbricati abitativi in possesso dei requisiti di ruralità indicati dall'art. 9, comma 3, del D.L. 557/93, nonché appartenenti alla corrispondente categoria catastale dei fabbricati rurali abitativi o riportanti l'annotazione prevista dalle vigenti disposizioni sono soggetti all'imposta come segue:

- se destinati ad abitazione principale del possessore: *aliquota prevista per l'abitazione principale*;;
- se diversi dall'abitazione principale: *aliquota di base*.

I fabbricati rurali ad uso strumentale sono invece **esenti** dal tributo in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013. Sono tali quelli aventi i requisiti di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, iscritti nella categoria catastale D/10 o aventi l'annotazione prevista dal D.M. 26/07/2012 e dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 07/08/2012.

6.2 Detrazione

Detrazione per l'abitazione principale (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011)

Per l'unità immobiliare destinata dal contribuente ad abitazione principale, appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, cioè quella di dimora abituale e residenza anagrafica del medesimo e del suo nucleo familiare, compete una detrazione dall'imposta dovuta sulla medesima e sulle pertinenze di €200,00.

NB: dal 2014 è stata eliminata la maggiorazione della detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione.

La detrazione:

- spetta fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e sulle pertinenze;
- va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale o sussistono le condizioni che ne danno diritto. Il numero dei mesi dovrà determinarsi considerando per intero il mese in cui il requisito si sia verificato per almeno 15 giorni;
- deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è adibita a abitazione principale

La detrazione spetta anche:

- agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
- per l'unità immobiliare (di categoria catastale A/1-A/8 e A/9) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che risulti non locata (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);
- ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

7) CALCOLO DELL'IMPOSTA E VERSAMENTO

Il conteggio dell'imposta municipale propria è disciplinato dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs 23/2011 (richiamato dall'art. 13, commi 1 e 13, del D.L. 201/2011). In base a tale norma:

- l'imposta è dovuta per anni solari;
- l'imposta è calcolata proporzionalmente alla quota di possesso;
- l'imposta è rapportata al numero dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: al tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. *Ad esempio, se un fabbricato è acquistato il giorno 14 del mese, quest'ultimo dovrà conteggiarsi per intero al fine di determinare il numero complessivo dei mesi su cui applicare l'imposta. Se, invece, è acquistato il giorno 18, il mese di acquisto non dovrà conteggiarsi;*
- ogni anno rappresenta un'obbligazione tributaria autonoma.

Quota statale immobili ad uso produttivo iscritti nella categoria D

Anche per il 2015 è dovuta la **quota statale del tributo** calcolata sui **fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D**. Tale quota deve calcolarsi applicando l'aliquota di base stabilita dalla legge nella misura dello **0,76%** e versarsi con l'apposito codice tributo previsto (cod. 3925). Sui fabbricati di categoria D è dovuta altresì una quota di imposta al comune calcolata nella misura dello **0,3%**. Complessivamente, quindi, l'imposta dovuta sui predetti fabbricati deve essere suddivisa nelle seguenti quote:

- aliquota dello 0,76% in favore dello Stato (codice tributo 3925);
- aliquota dello 0,3% in favore del Comune (codice tributo 3930).

Si ricorda che è disponibile nel sito internet del Comune un'apposita procedura che consente il conteggio dell'imposta dovuta per l'anno 2015 e la stampa del modello di versamento.

8) VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

8.1 Rate e scadenze

Il versamento dell'imposta **PER L'ANNO 2015** deve essere effettuato con le modalità ed alle scadenze sotto riportate (art. 13, comma 12bis, D.L. 201/2011).

- **Prima rata:** in misura pari al 50% del tributo calcolato sul valore imponibile degli immobili soggetti al tributo. La rata deve essere versata **entro il 16/06/2015**.
- **Seconda rata:** da determinarsi a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, calcolata con le aliquote stabilite dal Comune per l'anno 2015, sopra riportate. Il versamento deve essere eseguito **entro il 16/12/2015**.

8.2 Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

Resta confermato il particolare termine per il versamento previsto nel caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs 504/92. Pertanto il curatore fallimentare o il commissario liquidatore devono, entro il termine di tre mesi decorrente dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, provvedere al versamento dell'imposta dovuta sugli immobili inclusi nella procedura per l'intera durata della stessa.

8.3 Arrotondamento

L'importo dovuto dovrà essere arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166, della L. 296/2006).

La circolare del Ministero dell'Economia n. 3DF/2012 ha chiarito che:

- ove l'importo decimale sia di 49 centesimi, l'arrotondamento va eseguito per difetto;
- poiché ad ogni tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento deve eseguirsi per ciascun rigo del modello F24, allo scopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell'automazione dei vari tributi.

8.4 Modalità di versamento

In base all'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 il versamento del tributo deve eseguirsi **esclusivamente** a mezzo **modello F24 o a mezzo dell'apposito bollettino postale**, approvato con D.M. 23/11/2012, intestato al c/c postale n.1008857615, "*Pagamento IMU*". Non sono consentite altre modalità di versamento.

In proposito si evidenzia che, con provvedimento n. 53906/2012, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello F24 da impiegare per il versamento.

I codici tributo per eseguire in versamento sono i seguenti (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012 e Risoluzione n. 33/E del 21/05/2013):

NB: i codici tributo sono riferiti al modello F24 – gli enti pubblici obbligati all’uso del modello F24EP devono impiegare i codici tributo istituiti con Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate 53/E del 05/06/2012 e n. 33/E del 21/05/2013.

Codici tributo

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	-
Terreni	3914	
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati	3918	.
Immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale D	3930	3925

NB: per le unità immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci e gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e istituti comunque denominati, il codice tributo da utilizzare è 3918.

Per la compilazione del modello F24:

- riportare il codice tributo di interesse nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”;
- riportare le somme dovute per ogni codice nella colonna “importi a debito versati”;
- indicare nello spazio “codice ente/codice comune” il codice **A835**, corrispondente al codice catastale del comune di Bevagna;
- barrare le caselle:
 - “Ravv”: se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
 - “Immob variati”: se ci sono state variazioni che comportano la presentazione della dichiarazione;
 - “Acc”: se il pagamento si riferisce alla prima rata;
 - “Saldo”: se il pagamento si riferisce alla seconda rata;
 - “Numero immobili”: indicare il numero degli immobili;
 - “Rateazione”: non compilare;
 - “Anno di riferimento”: indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Se si tratta di ravvedimento indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

- riportare l’ammontare della detrazione per l’abitazione principale spettante nel quadro “Detrazione”.

NB: Nel caso di ravvedimento le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni vanno sommate al codice tributo dell’imposta dovuta.

Il versamento del modello F24 può eseguirsi:

- *contribuenti in possesso di partita IVA*:
 - esclusivamente per via telematica
 - direttamente: mediante servizio telematico Entratel o Fisconline o mediante i servizi di home banking delle banche o di Poste Italiane o di remote banking offerti dal sistema bancario;
 - tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.) da parte di tutti i soggetti in possesso di partita IVA;
- *contribuenti non in possesso di partita IVA*, per via telematica o cartacea, presentando in quest’ultimo caso il modello F24 presso:
 - qualsiasi sportello degli Agenti della Riscossione (Equitalia);
 - una banca;
 - un ufficio postale.

8.5 Soggetti non residenti in Italia

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono effettuare il versamento dell’imposta secondo le modalità indicate dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012 e dal comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31/05/2012 e deve essere disposto in euro, per un importo pari all’imposta dovuta.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, il pagamento può effettuarsi mediante vaglia postale internazionale ordinario, vaglia postale internazionale di versamento in c/c e il bonifico bancario, provvedendo come segue:

- per la quota spettante al Comune, le coordinate del conto su cui effettuare il versamento sono:

Conto di Tesoreria del Comune di Bevagna

Codice IBAN:

IT 40 A 06315 38300 00000005121

Codice BIC SWIFT:

CRSPIT3S

presso Casse di Risparmio dell'Umbria. – Agenzia di Bevagna.

- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo".

8.6 Importi minimi

L'importo minimo al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad eseguire il versamento dell'imposta è pari ad € 8,00. Esso si riferisce all'imposta complessiva dovuta per l'intero anno solare.

8.7 Ravvedimento

In caso di **omesso, parziale o tardivo pagamento** del tributo, il contribuente può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari di norma al 30% dell'importo, se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs 472/97 e successive modificazioni).

Sanzione ridotta - In tal caso, la sanzione "ordinaria" è ridotta:

- allo **0,2% giornaliero** dell'importo dovuto, se il versamento è eseguito ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA (es: se il ritardo è di 10 giorni la sanzione è del 2%);
- al **3% dell'importo dovuto** (1/10 dell'ordinario 30%), se il versamento è eseguito entro il TERMINE DI 30 GIORNI DALLA SCADENZA;
- al **3,33% dell'importo dovuto** (1/9 dell'ordinario 30%), se il versamento è eseguito entro il TERMINE DI 90 GIORNI DALLA SCADENZA;
- al **3,75% dell'importo dovuto** (1/8 dell'ordinario 30%), se il versamento è effettuato oltre il termine precedente ma COMUNQUE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU DELL'ANNO 2015 (ad oggi fissato al 30/06/2016).

Il versamento della sanzione "ridotta" deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, nonché a quello degli interessi moratori calcolati al tasso legale (dal 01/01/2015 al 0,50%), con maturazione giorno per giorno (quindi con l'applicazione degli interessi per ogni giorno di ritardo dalla scadenza fino al giorno di pagamento compreso). Il versamento della somma dovuta (tributo+sanzione+interessi) va eseguito mediante modello F24, barrando la casella "ravvedimento". Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice tributo dell'imposta.

9) ESCLUSIONI ED ESENZIONI

Sono **esclusi** dall'imposta municipale propria:

- o l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
- o gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ;
- o i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/04/2008;
- o la casa ex coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- o l'unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente:
 - alle Forze armate;
 - alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
 - alle Forze di polizia ad ordinamento civile;
 - al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - alla carriera prefettizia;
- o l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- o una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

Sono **esenti** dall'imposta municipale propria:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i terreni agricoli e quelli non coltivati, in quanto il Comune di Corciano è classificato comune totalmente montano nell'elenco ISTAT dei comuni italiani (art. 7, comma 1, lettera h, D.Lgs 504/1992 e art. 1, comma 1, let. a, D.L. 4/2015);
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento **con modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 e per finalità di ricerca scientifica;
- l) i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93;
- m) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati (art. 2 D.L. 102/2003)

Per quanto concerne l'esenzione degli immobili di cui alla precedente lettera i è necessario che siano rispettate tutte le condizioni richieste dal regolamento approvato con D.M. n. 200 del 19/11/2012. Per i fabbricati ad utilizzo misto l'esenzione spetta alle condizioni previste dall'art. 91-bis del D.L. 24/01/2012, n. 1 e dal sopra citato D.M. 200/2012.

10) DICHIARAZIONE

Obbligo: la dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi:

- nel caso di inizio del possesso dell'immobile;
- nell'ipotesi in cui intervengano variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta (art. 13, comma 12ter, D.L. 201/2011).

Termine: la dichiarazione deve essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui si è verificato l'evento sopra indicato.

Modalità: utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale (D.M. 30/11/2012).

Consegna: la dichiarazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- consegna diretta all'ufficio tributi o all'ufficio protocollo dell'Ente;
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
- invio alla casella di posta elettronica certificata del Comune, purché spedita da altra casella di posta elettronica certificata intestata al dichiarante o ad intermediario appositamente a tal fine abilitato dal contribuente (in tale ipotesi l'intermediario dovrà altresì inviare copia dell'abilitazione alla trasmissione firmata dal contribuente, con allegata copia del documento dello stesso). Dovrà essere inviato o il file contenente la dichiarazione sottoscritto con firma digitale dal contribuente o il file in formato .pdf della dichiarazione sottoscritta dal contribuente.

Ipotesi di obbligo: i casi in cui è obbligatoria la presentazione della dichiarazione sono disciplinati dal decreto ministeriale sopra indicato.

Dichiarazione degli enti non commerciali.

Gli enti non commerciali, così come definiti dall'art. 73, comma 1, lettera c, del DPR 917/1986, devono presentare la dichiarazione IMU utilizzando l'apposito modello approvato con D.M. 26/06/2014. La dichiarazione deve essere **presentata esclusivamente in via telematica** (art. 1, comma 719, L. 147/2013) entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo**. Per l'individuazione delle ipotesi in cui sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione si invita a fare riferimento al D.M. 26/06/2014 ed alla risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/Df del 11/01/2013.

Anno 2014:

tutti coloro che sono invece obbligati alla presentazione della dichiarazione, secondo quanto prescritto dal decreto sopra indicato, devono presentare la dichiarazione entro il **30/06/2015**.

Esenzione immobili invenduti

NB: Si ricorda, infine, che poter usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 2 del D.L. 102/2013 per l'anno 2013, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati è necessario che il soggetto passivo provveda **a pena di decadenza** alla presentazione della dichiarazione IMU di variazione entro il termine del **30/06/2015** (art. 2, comma 5-bis, del D.L. 102/2013).

Analogamente i fabbricati anzidetti che acquistano il diritto all'esenzione dal 2015 dovranno essere dichiarati, sempre a pena di decadenza, entro il termine del 30/06/2016.

La dichiarazione non è invece obbligatoria ove invece sia stata già presentata, entro il 30/06/2014, la dichiarazione per l'anno 2013, nella quale era invece obbligatorio inserire, a pena di decadenza dal beneficio, tutti i fabbricati che potevano beneficiare dell'esenzione nel corso del medesimo anno, anche se le condizioni che danno diritto alla stessa sussistevano già negli anni precedenti.

Ravvedimento

In caso di **omessa presentazione della dichiarazione** il contribuente può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", dal 100% al 200% del tributo dovuto, con minimo €51,00, se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.lgs 472/97 e successive modificazioni). In particolare può sanare detta violazione **ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (28/09/2015 per la dichiarazione IMU 2014)**, provvedendo, entro suddetto termine:

- a presentare la dichiarazione omessa indicando tra le annotazioni la dicitura "*Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione*";
- a versare la sanzione ridotta **pari al 10%** del tributo omesso, con un minimo di € 5,00, impiegando il modello F24 e barrando la casella "ravvedimento";
- a versare contestualmente il tributo eventualmente omesso, nonché gli interessi calcolati al saggio legale dal giorno della violazione fino a quello del versamento, impiegando il modello F24;
- a presentare all'ufficio tributi apposita comunicazione impiegando il modello disponibile sul sito internet del Comune o presso gli uffici comunali.

In caso di **infedeltà della dichiarazione** il contribuente può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", dal 50% al 100% del maggiore tributo dovuto, se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.lgs 472/97 e successive modificazioni). In particolare può sanare detta violazione **ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL'ANNO IN CUI SI COMMESSA LA VIOLAZIONE (30/06/2015 per l'anno 2014)** provvedendo:

- ad eliminare l'infedeltà, presentando apposita dichiarazione, indicando tra le annotazioni la dicitura "*Ravvedimento operoso per infedele presentazione della dichiarazione*";
- a versare la sanzione ridotta **pari al 6,25%** del minor tributo versato, impiegando il modello F24 e barrando la casella "ravvedimento";
- a versare contestualmente il minor tributo pagato, nonché gli interessi calcolati al saggio legale dal giorno della violazione fino a quello del versamento, impiegando il modello F24;
- a presentare all'ufficio tributi apposita comunicazione impiegando il modello disponibile sul sito internet del Comune o presso gli uffici comunali.

11) SANZIONI

Si ricordano le sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi derivanti dal tributo.

- Omessa dichiarazione (art. 14, comma 1, D.Lgs 504/92): sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di €51,00;

- Infedele dichiarazione (art. 14, comma 2, D.Lgs 504/92); sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;

- Omissioni o errori attinenti ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta (*non costituenti mere violazioni formali non sanzionabili ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 472/97*) – art. 14, comma 3, del D.Lgs 504/92-: quali la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione: sanzione amministrativa da €51,00 a € 258,00;

- Omesso, parziale, tardivo versamento (art. 13 D.Lgs 471/97):

o tardivo versamento inferiore o pari a 15 giorni: sanzione del 2% del tributo tardivamente versato, per ogni giorno di ritardo;
o omesso, parziale o tardivo versamento superiore a 15 giorni: sanzione del 30% del tributo omesso, non versato, o tardivamente versato. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3DF del 18/05/2012, nonché il sito internet www.finanze.gov.it.

Per ulteriori informazioni:

COMUNE DI BEVAGNA – UFFICIO TRIBUTI

Corso G. Matteotti, 58

E-mail: tributi@comune.bevagna.pg.it

PEC: comune.bevagna@postacert.umbria.it

Tel. 0742-368119

Fax 2742 - 361647

Sito internet: www.comune.bevagna.pg.it